

Che cos'è il registro imprese

Il registro imprese è un registro informatico operativo dal 1996, che ha unificato il registro delle società - in precedenza tenuto dalle cancellerie commerciali dei tribunali - e il registro ditte, già tenuto dagli enti camerali.

È gestito dalle Camere di commercio attraverso la rete informatica e telematica di Infocamere, che mira ad assicurare la completezza e l'organicità della pubblicità legale per tutti i soggetti tenuti all'iscrizione, rendendo tempestiva l'informazione giuridico-economica su tutto il territorio nazionale.

L'evoluzione del sistema informativo del sistema camerale ha segnato il cambiamento e indicato la strada della dematerializzazione, della semplificazione e della connessione, per facilitare i processi e sostenere la crescita.

È inoltre integrato con i dati del [repertorio economico amministrativo](#) [1], banca dati che garantisce la completezza dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale.

Alla tenuta, conservazione e gestione del registro imprese è preposto un **conservatore**, cui competono, oltre alle funzioni di certificazione, quelle di controllo delle condizioni di legge per l'iscrivibilità degli atti e l'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione d'ufficio.

Il registro è posto sotto la vigilanza di un **giudice delegato dal presidente del tribunale** di Cuneo, al quale vanno indirizzati eventuali ricorsi contro provvedimenti adottati d'ufficio dal conservatore.

Sezioni

Il registro imprese è suddiviso in due sezioni: **ordinaria** e **speciale**.

Nella **sezione ordinaria** si iscrivono tutti i soggetti tenuti a farlo a norma del Codice Civile:

- società di persone e di capitali (s.n.c., s.a.s., s.r.l, s.p.a, s.a.p.a.)
- cooperative
- consorzi con attività esterna e società consortili
- gruppi europei di interesse economico
- enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività economica
- imprenditori commerciali individuali (non piccoli)
- società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano.

L'iscrizione nella sezione ordinaria produce gli effetti di pubblicità dichiarativa o costitutiva previsti dal Codice Civile e consente di opporre ai terzi quanto vi è iscritto (presunzione di conoscenza).

Nella **sezione speciale** si iscrivono: imprese agricole, piccoli imprenditori, coltivatori diretti, società semplici, imprese artigiane, società fra professionisti, start-up innovative, incubatori certificati, PMI innovative, alternanza scuola-lavoro, imprese sociali.

L'iscrizione nella sezione speciale produce gli effetti di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (di fatto) assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al registro. Fanno eccezione l'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli (individuali e società semplici) e dei coltivatori diretti, per i quali l'art. 1 del d.lgs 228/2001 prevede l'efficacia di pubblicità legale dichiarativa.

Funzioni

- ricezione, conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti ad iscrizione e deposito
- rilascio di visure, certificati di iscrizione o annotazione nel registro, certificati attestanti il deposito di atti, certificati attestanti la mancanza di iscrizione
- rilascio di copia integrale o parziale di atti depositati o iscritti nel registro
- bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili delle imprese, nei casi previsti dalla legge.

Fonti normative

CC art. 2188 e seguenti; [legge 580/1993 art. 8](#) [2]; [d.p.r. 581/1995](#) [3]; [d.p.r. 558/1999](#) [4]; [legge 340/2000](#) [5] e s.m.i.; [d.l. 76/2020](#) [6]

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio [registro imprese](#) [7].

Contatti

[Registro imprese](#) [7]

Unità organizzativa Registro imprese
Email registro.imprese@cn.camcom.it

Ultima modifica: Mercoledì 30 Agosto 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/che-cos%C3%A8-il-registro-imprese>

Collegamenti

[1] <https://www.cn.camcom.it/rea>

[2] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580!vig=2020-07-27>

[3] <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581!vig=>

[4] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558!vig=>

[5] <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340!vig=>

[6] <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76!vig=>

[7] <https://www.cn.camcom.it/registro-imprese-0>